



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  
Ufficio XII

Rif. prot. entrata n. 39120; 54324; 63099/2015  
Allegati n.

All'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA  
Viale Luigi Merello, 86  
09123 CAGLIARI

e p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento della funzione pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II n. 116  
00186 ROMA

**OGGETTO:** richiesta di parere in ordine alla portata applicativa dei commi 1 e 17 dell'art. 9 del DL 78/2010 nei confronti dell'Ente Foreste della Sardegna.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 5665 del 27/4/2015, successivamente sollecitata con note prot. n. 9012 del 25/6/2015 e n. 11604 del 5/8/2015, con cui codesto Ente ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto-legge n. 78/2010 nei confronti del personale dipendente cui viene applicato il CCNL degli operai forestali ed impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, tenuto conto dell'intervenuto rinnovo nel dicembre 2010 del predetto CCNL relativo al periodo 1° dicembre 2010 - 31 dicembre 2012. In particolare, codesto Ente - dopo aver ricordato di non aver applicato il nuovo contratto ai propri dipendenti, in quanto la previsione di cui alla norma in esame rappresenta una misura strutturale di contenimento della spesa dei dipendenti pubblici, indipendentemente dal contratto collettivo ad essi riferibile - chiede di conoscere:

- 1) se a far data dal 1° gennaio 2015 si possano corrispondere gli incrementi della retribuzione previsti dal predetto CCNL relativo al periodo 1° dicembre 2010 - 31 dicembre 2012;
- 2) quale condotta, in caso di risposta negativa al precedente quesito, debba essere adottata al termine della vigenza del comma 17 dell'art. 9. In pratica, se dal 1° gennaio 2016 possa

applicarsi il CCNL rinnovato nel dicembre 2010 o, diversamente, attendere la contrattazione successiva;

- 3) se - in caso di transito di personale dall'Ente Foreste ad altro comparto contrattuale, ai fini della definizione della retribuzione spettante da prendere a riferimento per l'inquadramento nell'Amministrazione di destinazione - si debba tener conto degli aumenti retributivi disposti dal CCNL stipulato nel dicembre 2010 oppure della sola retribuzione effettivamente erogata.

Al riguardo, si segnala che l'art. 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dagli interventi normativi di cui all'art. 1, comma 453, della legge n. 147/2013 e all'art. 1, comma 254, della legge n. 190/2014, stabilisce che: *“Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.”.*

Dunque, destinatari di tale previsione normativa sono tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei quali rientra anche il personale di cui trattasi, indipendentemente dal contratto collettivo ad essi riferibile. Infatti, il blocco delle procedure contrattuali e negoziali disposto dalla citata norma (ad eccezione della sola parte normativa per gli anni 2013-2015), con riferimento al periodo 2010-2015, senza possibilità di recupero per la parte economica, è una misura strumentale al contenimento strutturale della spesa per redditi del pubblico impiego che impone, sostanzialmente, la non utilità del predetto periodo, ai fini del riconoscimento di benefici economico-contrattuali. Pertanto, la circostanza che il contratto collettivo di riferimento per il personale in questione, nel periodo 2010-2015, non sia stato oggetto di blocco, in quanto ricadente nel settore privato e non tra i comparti del pubblico impiego, non consente di escludere tale personale dalle misure strutturali di contenimento di cui al citato comma 17 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78/2010, nei termini sopra specificati. Diversamente, oltre a prodursi un aggravio di spesa, verrebbe a determinarsi una disparità di trattamento tra varie categorie di dipendenti pubblici, a seconda del CCNL loro applicato. Attesa

la natura strutturale dell'intervento è, inoltre, da ritenersi esclusa la possibilità di un riallineamento, allo scadere del periodo di vigenza del richiamato comma 17, delle retribuzioni del personale in questione con quelle dei lavoratori privati regolati dal relativo contratto, potendosi riconoscere allo stesso solo gli incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione di settore con riferimento ai periodi successivi al termine di operatività della norma.

Pertanto, con riferimento ai quesiti di cui ai punti nn. 1) e 2), tenuto conto che il CCNL relativo al periodo 1° dicembre 2010 - 31 dicembre 2012, cui si fa riferimento, ricade nel regime di blocco, i relativi incrementi non potranno essere riconosciuti al personale in parola neppure successivamente al termine di tale regime, in quanto la richiamata normativa non ammette in nessun caso la possibilità di recuperare i miglioramenti retributivi in questione. Ciò indipendentemente dalle scelte che il legislatore opererà, per il tratto a venire, in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.

Infine, per quanto attiene al quesito di cui al punto n. 3), tenuto conto della *ratio* del vincolo di cui al citato comma 17 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78/2010, si ritiene che, per tutta la durata del blocco contrattuale, il trattamento economico da prendere a riferimento, in caso di transito di personale dall'Ente Foreste ad altro comparto contrattuale, sia quello effettivamente spettante sulla base di quanto sopra precisato e cioè quello previsto dalle norme contrattuali in vigore precedentemente al periodo di blocco contrattuale e non dalle disposizioni di cui al successivo CCNL del dicembre 2010, applicando, in quanto compatibili, i principi di cui al recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. le cui tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento relativi ai diversi comparti di contrattazione ivi contemplati restano ferme fino al rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Ragioniere Generale dello Stato

